



ORIGINALE

COMUNE DI COMUN NUOVO
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10082

DELIBERAZIONE N. 1

in data: **21.03.2016**

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU -
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **18.00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità di cui all'art. 40 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, sono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- MORIGGI IVAN, Sindaco	Presente	7. MALPELI AMBRA Cons.	Presente
1.CORTINOVIS DANTE ANGELO Cons.	Presente	8. ALBORGHETTI FEDERICA Cons.	Presente
2.ACETI MARISA Cons.	Presente	9. BERTULESSI STEFANO Cons.	Presente
3.PROVENZI ANGELO SANTO Cons.	Presente	10. ROSSONI IVAN Cons.	Presente
4.FERRI LUCA Cons.	Presente	11.PROVENZI GIUSEPPE Cons.	Presente
5.RATTI FRANCESCO Cons.	Presente	12. Cons.	
6.ABATI PIETRO Cons.	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Perrotta Dr. Giuseppe** il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Moriggi Ivan** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 1 del 21.03.2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno firmato in data 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, avente ad oggetto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la nota Mef 4033/2014 secondo la quale è possibile adottare per la IUC più provvedimenti separati;

RICHIAMATE le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L.27 dicembre 2013 n. 147, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 non è applicata all'abitazione principale ed alle relative pertinenze con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro mentre non è più applicabile la "detrazione figli" (50 euro per ciascun figlio residente fino a 26 anni);

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/2015) la quale è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IMU);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzioni IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che comandante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale; La riduzione della base imponibile opererà anche per tutte le pertinenze concesse in comodato, a condizione che queste siano puntualmente individuate nei contratti di comodato.

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli : dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

- Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- A inmutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

- Assimilazione all'abitazione principale: sono assimilati ad abitazione principale le abitazioni dei residenti all'estero, delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi sociali, ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, immobile dei militari immobili di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari, abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari soci assegnatari Doppia agevolazione spetta poi agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998. Dal 2016 l'IMU, determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune nel 2015, è dovuta nella misura del 75 per cento. Identica riduzione è prevista per la TASI.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016, risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro mentre non è più applicabile la "detrazione figli" (50 euro per ciascun figlio residente fino a 26 anni);
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- sono esenti dal pagamento dell'IMU l'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

CONSIDERATO CHE l'art. 4, comma 14, della legge di stabilità per l'anno 2016, prevede – limitatamente all'anno 2016, il blocco del potere delle Regioni, delle Province e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato.

RITENUTO, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti come segue:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili, aree edificabili e terreni agricoli	9,6 per mille

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr 32 del 10/03/2016 avente ad oggetto "Determinazione dei valori minimi di mercato delle aree fabbricabili per l'anno 2016 ai fini dell'IMU";

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e che la legge nr. 147/2013, al comma 703, conferma la disciplina vigente per l'IMU (art 13, c. 12, del d.l. 201/2011) ai sensi del quale il versamento dell'imposta deve essere obbligatoriamente effettuato mediante F24 oppure mediante bollettino postale;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria

RICHIAMATI i pareri resi dai Responsabili di servizio competenti;

VISTO l'esito della votazione con n. 12 persone presenti e n. 11 voti favorevoli e n. 1 contrari (Cortinovis)

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 2) Di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 13 del 13/08/2015;
- 3) Di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili , aree edificabili e terreni agricoli	9,6 per mille

- 4) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00¹;
- 5) Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad accezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
 - i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisa e inusufruttibile;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari soci assegnatari, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- 6) Di dare atto che delle suddette aliquote si è tenuto conto nella elaborazione delle previsioni di cui al Bilancio 2016;

¹ Detrazione di legge € 200,00, aumentabile dal Comune fino all'intera imposta dovuta.
Non è più applicabile dal 2014 la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni.

- 7) Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale- componente IMU dovrà essere effettuata nei termini del 16 giugno in acconto e del 16 dicembre a saldo;
- 8) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 9) Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 10) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016 esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
- 11) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Delibera di C.C. n. 1 del 21.03.2016

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Moriggi Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Perrotta Dr. Giuseppe

RELATA DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.Lgs.vo 267/00 e s.m.);

Addì, 24/03/2016

Il Funzionario incaricato
(Legnani Barbara)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 24/03/2016

Il Funzionario incaricato
(Legnani Barbara)

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 Legge 18/06/2009), quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, senza reclami;

E' divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Perrotta Dr. Giuseppe)